



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO DEI SERVIZI FISCALI PER LA DIREZIONE GENERALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO	3
ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO	3
ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	3
ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	4
ART. 6 – PAGAMENTO	4
ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	4
ART. 8 - REVISIONE DEL PREZZO	4
ART. 9 - SOSPENSIONI DEI SERVIZI ED INTERRUZIONI.....	4
ART. 10 - DIVIETO DI MODIFICHE	5
ART. 11 – VARIANTI	5
ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE.....	5
ART. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO	6
ART. 14 –TRATTAMENTO DEI DATI.....	6
ART. 15 – PENALITÀ'.....	6
ART. 16 - RECESSO.....	6
ART. 17 - RISOLUZIONE	7
ART. 18 - SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE.....	7
ART. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI	7

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento di servizi fiscali per la Direzione generale connessi alle attività istituzionali, patrimoniali e commerciali dell'Università degli Studi di Genova. In particolare, l'appalto comprende:

a) Servizi fiscali e di compilazione delle dichiarazioni fiscali.

- I. determinazione dei redditi da fabbricati e terreni e delle imposte ad essi connesse, sulla base dei dati (riguardanti la consistenza, le caratteristiche, la situazione giuridica, la situazione catastale, la destinazione d'uso, le forme di utilizzo) relativi agli immobili e comunicati al soggetto incaricato da parte dell'Università;
- II. compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, I.V.A., IRAP e trasmissione telematica degli stessi all'Amministrazione Finanziaria;
- III. Comunicazione agli Uffici dell'Ateneo degli importi da versare in seguito alle dichiarazioni di cui al punto precedente con congruo anticipo (almeno 5 giorni lavorativi) rispetto alle scadenze al fine di consentirne il pagamento in tempo utile;
- IV. supporto nella predisposizione delle dichiarazioni mod. 770 con particolare riferimento ai quadri ST, SV, SX e SY e nella predisposizione di pratiche connesse allo sgravio di cartelle concernenti i versamenti delle imposte;
- V. supporto agli Uffici in relazione alla gestione contabile degli adempimenti fiscali e tributari ed in particolare all'attività commerciale dell'Ateneo a seguito del passaggio alla contabilità economico patrimoniale a partire dall'1/1/2013;
- VI. supporto nella verifica dei presupposti per l'applicazione degli adempimenti conseguenti e del calcolo degli importi relativamente a ogni altra imposta, tassa, tributo statale e locale, connessi alla gestione amministrativa dell'Università;
- VII. supporto nella verifica di eventuali nuovi adempimenti conseguenti all'introduzione di modifiche alla normativa fiscale o all'introduzione di nuove imposte, tasse, tributi statali o locali, connessi alla gestione amministrativa dell'Università

b) Servizi di consulenza fiscale

- I. esame di problematiche particolarmente complesse in relazione a contratti stipulati dall'Università con riguardo alla loro riconducibilità entro l'attività commerciale o istituzionale dell'Ateneo e conseguente inquadramento tributario;
- II. supporto agli Uffici della Direzione generale in materia di trattamento fiscale e contributivo relativo a tipologie particolari di compensi da erogare.
- III. esame dei provvedimenti e atti eventualmente notificati all'Ateneo aventi ad oggetto maggiori imposte o sanzioni a carico dell'Università ovvero altri atti di varia natura (contestazioni, rilievi, avvisi, richieste di documentazione, questionari, e quant'altro derivante dall'attività di controllo da parte degli uffici finanziari);
- IV. supporto agli Uffici della Direzione generale nell'esame e soluzione di questioni di natura fiscale e tributaria, con particolare riferimento al trattamento fiscale di beni, atti e operazioni posti in essere dall'Ateneo e supporto tecnico nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria

2. Dal momento che questa Università ha dato esecuzione in anticipo alle norme contenute nella L. n. 240/ 2010 relative al passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico patrimoniale con conseguente necessità di riconciliare le scritture tra il precedente sistema contabile e l'attuale, per il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa fiscale e tributaria, si rende necessario, altresì, un supporto nell'impostazione delle attività di rilevazione, nei controlli e nelle valutazioni delle poste contabili relative agli adempimenti fiscali e tributari con particolare riferimento all'attività commerciale dell'Ateneo

c) Redazione di pareri scritti.

- I. risposte e pareri scritti su quesiti a carattere generale o specifico di particolare complessità o rilevanza relativi alle problematiche di cui sopra, su richiesta degli Uffici della Direzione generale.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto per il servizio in oggetto avrà durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di stipula.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo posto a base di appalto è di € 73.000,00 oltre ad IVA ed eventuali contributi di legge per l'intera durata contrattuale pari a due anni ed è così suddiviso:
 - a) € 37.000,00 per l'attività riguardante i servizi fiscali e di compilazione delle dichiarazioni fiscali (parte a corpo)
 - b) € 20.000,00 per i servizi di consulenza fiscale (parte a corpo);
 - c) € 16.000,00 per la redazione di un numero massimo di 10 pareri scritti annui (parte a misura).
2. L'importo complessivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta a prezzi unitari presentata dal soggetto aggiudicatario. Non sono previsti oneri per la sicurezza.

ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere con organizzazione a proprio rischio e con carico di spesa di qualsiasi natura alle attività oggetto del servizio, che dovranno essere effettuate con la massima cura e la miglior diligenza.
2. Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire una struttura organizzativa dedicata esclusivamente all'Università, composta da un referente qualificato che abbia a disposizione almeno due dipendenti.
3. Le attività dovranno essere eseguite senza subordinazione gerarchica, con autonomia nell'organizzazione del proprio lavoro, con l'obbligo di eseguire la prestazione pattuita nei termini e alle condizioni fissati.
4. Quanto alle attività relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi, alla compilazione dei modelli e alla trasmissione agli Uffici della Direzione generale, la documentazione dovrà avvenire in tempo utile per consentire il pagamento stesso e pertanto almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza stabilita.
5. Quanto all'attività di supporto nella verifica degli adempimenti fiscali e nell'esame e soluzione di problematiche di natura fiscale e tributaria (lett. a e b), essa sarà svolta mediante contatti telefonici o a mezzo posta elettronica e qualora ciò non sia sufficiente, attraverso specifici incontri anche con il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ateneo. Le consultazioni per le vie brevi (telefono, posta elettronica) dovranno essere rese immediatamente e comunque entro la giornata in cui viene formulata la richiesta ovvero, qualora le specifiche circostanze non lo consentano, entro la giornata successiva a quella della richiesta.
6. I quesiti potranno essere posti direttamente dal personale delle Strutture della Direzione generale.
7. Quanto ai pareri scritti (lett. c), i tempi per la redazione saranno concordati in relazione alla complessità del quesito e all'urgenza degli Uffici di acquisire la risposta.
8. I pareri scritti dovranno essere richiesti soltanto con nota a firma del Direttore Generale, fornendo tutte le informazioni ed elementi di cui l'Università dispone e necessari per l'esame della questione. I responsabili o il personale delle Strutture della Direzione generale non potranno richiedere direttamente pareri scritti al soggetto aggiudicatario.
9. I dati relativi ai beni immobili, sulla base dei quali il soggetto affidatario del servizio determinerà il reddito e le imposte dovute, saranno trasmessi dai competenti Uffici della Direzione generale mediante files in formato Word o Excel.
10. Il soggetto affidatario e la Direzione generale concorderanno i tempi per l'invio dei dati stessi in modo da consentire l'esame e lo svolgimento delle attività richieste.
11. L'Università garantisce il tempestivo aggiornamento dei dati forniti.

ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, deve costituire adeguata garanzia¹.
2. Qualora l'Università esca, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Aggiudicatario è obbligato a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'Università.
3. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto nei modi e nei tempi previsti dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 6 – PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo dei servizi in oggetto sarà effettuato dall'Università in rate trimestrali posticipate entro 30 giorni dal ricevimento delle relative fatture e su attestazione di regolare esecuzione dell'Area competente, nonché della regolarità contributiva.
2. Il pagamento di ciascun parere scritto sarà effettuato dall'Università dopo la redazione degli stessi da parte del soggetto aggiudicatario e la loro trasmissione alla Direzione generale, previa attestazione di regolare esecuzione nonché della regolarità contributiva, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura.
3. Sull'importo netto di ciascun pagamento sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute saranno svincolate a conclusione del contratto a seguito di verifica di conformità definitiva e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 8 - REVISIONE DEL PREZZO

1. La revisione del prezzo non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale e sarà concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria.
2. Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi dall'Osservatorio di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006, potranno essere utilizzati gli strumenti ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dall'Istat.

ART. 9 - SOSPENSIONI DEI SERVIZI ED INTERRUZIONI

1. L'Appaltatore non può sospendere i servizi in virtù di decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Università.
2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale, con conseguente diritto dell'Università di procedere alla risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Università si

¹ La garanzia dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

riserva altresì la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalla sospensione delle prestazioni che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.

3. L'Università si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. n. 207/2010.
4. L'interruzione dei servizi, secondo motivata decisione dell'Università, comporterà comunque il diritto dell'Appaltatore ad ottenere il pagamento del corrispettivo effettivamente reso fino al momento dell'interruzione.

ART. 10 - DIVIETO DI MODIFICHE

1. Nessuna variazione o modifica al contratto o al capitolato può essere introdotta dall'Aggiudicatario, se non preventivamente approvata dall'Università nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ART. 11 – VARIANTI

1. L'Università può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
 - a. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b. per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
 - c. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o luoghi sui quali si interviene verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto;
 - d. nell'esclusivo interesse dell'Università le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.
2. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dall'Università.
3. Nei casi elencati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, l'Università può chiedere all'Aggiudicatario, ai sensi del comma 4 dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, una variazione in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.
4. L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire la suddetta prestazione, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
5. Nel caso in cui la variazione superi tale limite l'Università procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE

1. Ai sensi dell'art. 118 del D. lgs. 163/06, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità
2. In caso di cessione l'Università procederà all'automatica risoluzione del contratto e al risarcimento del danno con rivalsa sulla cauzione presentata.

ART. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. A tutela dell'interesse dell'Amministrazione a che il servizio venga svolto direttamente dall'aggiudicatario e non possa essere subappaltato a soggetti di cui non sia stata riscontrata l'idoneità tecnico professionale e l'affidabilità, è fatto divieto assoluto al contraente di affidare in subappalto o in cottimo qualsiasi parte dei servizi compresi nel contratto, pena il diritto della stessa Amministrazione alla risoluzione del contratto e salvo il risarcimento di ogni conseguente danno e spesa; la violazione di tale obbligo comporterà in ogni caso da parte dell'Amministrazione, a titolo di sanzione, l'immediato incameramento della cauzione.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare il trattamento dei dati personali e ad osservare la massima riservatezza riguardo alle notizie, di qualsiasi natura, acquisite nello svolgimento dei servizi, in conformità da quanto previsto dal D. Lgs. 30.6.2003 n.196.

ART. 15 – PENALITÀ

1. Per il caso di ritardo da parte del soggetto appaltatore nell'adempimento delle attività relative alla determinazione e comunicazione degli importi delle imposte e alla compilazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel contratto o stabiliti dalle norme in materia.
2. Il soggetto aggiudicatario dovrà tenere indenne l'Università da ogni danno patrimoniale conseguente ai ritardi di cui sopra.
3. Per il caso di ritardi nel rendere i pareri scritti sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito tra le parti in sede di richiesta del parere stesso.
4. Per l'applicazione delle penali del presente articolo, si procederà preliminarmente alla contestazione al contraente del relativo inadempimento contrattuale, da parte dell'Area competente, anche a mezzo fax, rivolgendosi al domicilio eletto da quest'ultimo.
5. Entro il limite dei 3 (tre) giorni successivi alla data di detta comunicazione, il contraente potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Amministrazione, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure, avendole ricevute, non le ritenga fondate, procederà all'applicazione delle penali e all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.
6. Nel caso di ritardo nel rendere l'attività di consulenza per le vie brevi, le penali di cui sopra potranno essere applicate solo a seguito di mancata risposta anche in presenza di conferma a mezzo fax della richiesta di consulenza.
7. L'Università procederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse o con trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata;
8. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Università a far valere la risoluzione del contratto con lettera raccomandata AR inviata al soggetto aggiudicatario inadempiente.
9. In caso di inadempimento da parte del soggetto aggiudicatario di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal contratto, l'Università potrà richiedere la risoluzione dello stesso.

ART. 16 - RECESSO

1. L'Università ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento. In caso di recesso si applica l'art. 134 del D. Lgs. n.163/2006.

2. L'intenzione di recedere dal contratto sarà comunicata all'Aggiudicatario con un preavviso di 20 giorni consecutivi da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. Trascorso tale periodo, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

ART. 17 - RISOLUZIONE

1. Oltre ai casi previsti negli artt.135 e ss. del D.lgs. n. 163/2006, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata A./R, nei seguenti casi:
 - a) sospensione del servizio a seguito di decisione unilaterale dell'Aggiudicatario;
 - b) cumulo delle penali comminate pari o superiore al 10% dell'importo del contratto;
 - c) violazione del divieto di subappalto di cui all'art. 13;
 - d) documento unico di regolarità contributiva dell'Aggiudicatario negativo per due volte consecutive secondo le modalità previste all'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
 - e) sopravvenute cause di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
 - f) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari;
 - g) cessione di contratto o di azienda;
 - h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Università, ai sensi del precedente art. 14;
 - i) ogni altro caso di grave negligenza nello svolgimento del servizio, tale da inficiare le condizioni di credibilità dell'impresa nei confronti dell'Università.
2. Nel caso di risoluzione, l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. La risoluzione contrattuale comporterà l'incameramento della fideiussione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali e la comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
4. In ogni caso, l'Aggiudicatario dovrà comunque proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Università, provocare danno alla stessa.

ART. 18 - SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE

1. Tutte le spese, imposte e tasse (IVA esclusa) inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono ad esclusivo carico del contraente.

ART. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Si dà atto dell'assenza di rischi da interferenze e pertanto non è necessaria la redazione di apposito DUVRI.
2. Per quanto non previsto dal presente capitolato, valgono le disposizioni del D. Lgs. n. 163/06, del D.P.R. n. 207/2010, del Codice Civile, e delle vigenti norme di contabilità pubblica.

ART. 20 – CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia relativa alla presente procedura ed al contratto da stipularsi sarà competente il Foro di Genova.